REGOLAMENTO (CEE) N. 1156/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1993

che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria e la Finlandia, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che il Consiglio, con decisione 93/239/CEE [2] ha approvato gli accordi bilaterali con l'Austria e la Finlandia; che detti accordi sono stati conclusi in data 17 marzo 1993 allo scopo di applicare già a decorrere dal 15 aprile 1993 la disposizioni degli accordi agricoli bilaterali conclusi a Porto il 2 maggio 1992;

considerando che gli accordi agricoli bilaterali prevedono una riduzione del prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, entro limiti quantitativi dati; che, per garantire la regolarità delle importazioni, occorre scaglionare tali quantitativi nell'arco dell'intero periodo considerato;

considerando tuttavia che occorre ridurre i quantitativi pro rata temporis, in proporzione all'effettivo periodo di applicazione dei contingenti per il 1993;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 [4]; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata a 30 ECU/100 kg; che il rischio di speculazioni nel settore delle carni suine con riguardo al ripetuto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi dello stesso, in particolare per quanto riguarda la limitazione degli operatori che possono chiedere titoli, tenuto conto dei ridotti quantitativi dei prodotti disponibili nell'ambito di tale regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi A1, A2, A3, F1, F2 e F3 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito dei regimi previsti rispettivamente negli allegati IV e II degli accordi agricoli bilaterali conclusi dalla Comunità economica europea con la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Finlandia, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.

Articolo 2

Nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 dicembre 1993, i quantitativi corrispondenti ai gruppi A1, A2, A3 e F1, F2 e F3 sono scaglionati nel modo seguente:

— nel periodo dal 15 aprile al 30 giugno:
  — 42 t per gruppo per i gruppi A1, A2 e A3,
  — 417 t per il gruppo F1,
  — 208 t per gruppo per i gruppi F2 e F3;
— nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre:
  — 50 t per gruppo per i gruppi A1, A2 e A3,
  — 500 t per il gruppo F1,
  — 250 t per gruppo per i gruppi F2 e F3;

[1] GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[4] GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

— nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre :

— 50 t per gruppo per i gruppi A1, A2 e A3,

— 500 t per il gruppo F1,

— 250 t per gruppo per i gruppi F2 e F3.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata :

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine ; sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale ;

b) la domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti, originari di uno dei due paesi interessati dal presente regolamento. In tal caso tutti i codici NC sono indicati nella casella 16, mentre la corrispondente designazione è riportata nella casella 15.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2 ;

c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine ; il titolo obbliga ad importare da tale paese ;

d) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture :

« Reglamento (CEE) n° 1156/93,
Forordning (EØF) nr. 1156/93,
Verordnung (EWG) Nr. 1156/93,
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1156/93,
Regulation (EEC) No 1156/93,
Règlement (CEE) n° 1156/93,
Regolamento (CEE) n. 1156/93,
Verordening (EEG) nr. 1156/93,
Regulamento (CEE) nº 1156/93 » ;

e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture :

« Prelievo ridotto del 50 % ai sensi del
Reglamento (CEE) n° 1156/93,
Forordning (EØF) nr. 1156/93,
Verordnung (EWG) Nr. 1156/93,
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1156/93,
Regulation (EEC) No 1156/93,
Règlement (CEE) n° 1156/93,
Regolamento (CEE) n. 1156/93,
Verordening (EEG) nr. 1156/93,
Regulamento (CEE) nº 1156/93 ».

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 15 aprile al 30 giugno 1993, le domande devono essere presentate dal 17 al 27 maggio 1993.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri ; qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi gruppi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, per gruppo, nonché la menzione dei paesi d'origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II, qualora non siano state presentate domande, e i moduli riportati negli allegati II e III, qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione decide con la massima rapidità in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stalibisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo resisuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

5. I titoli sono rilasciati al più presto dopo la decisione della Commissione.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

Articolo 6

Le domande di titolo d'importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 8

I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione dell'originale della prova di origine, rilasciato o compilato nel paese esportatore, conformemente all'allegato VI o all'allegato IV degli accordi bilaterali conclusi, rispettivamente, con l'Austria e la Finlandia.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

PARTE 1

Prodotti originari d'Austria

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo per il periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 1993
A1	0210 11 31 0210 19 81	142
A2	0210 12 19	142
A3	1601 00 91 1601 00 99	142

PARTE 2

Prodotti originari della Finlandia

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Quantitativo per il periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 1993
F1	0203 11 10 0203 21 10	1 417
F2	0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 59	708
F3	0203 19 55 (1) 0203 29 55 (1)	708

(1) Esclusi i filetti presentati da soli.

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CEE) n. 1156/93

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE		DG VI/D/3 — Carni suine
Domanda di titoli d'importazione con prelievo ridotto	Data	Periodo

Stato membro :

Speditore :

Responsabile con cui mettersi in contatto :

Telefono : /

Telefax :

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto
A1	
A2	
A3	
F1	
F2	
F3	

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CEE) n. 1156/93

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE		DG VI/D/3 — Carni suine
Domanda di titoli d'importazione con prelievo ridotto	Data	Periodo

Stato membro :

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (tonnellate)
		Totale, in tonnellate, per numero di gruppo	